

Legge sul principio di trasparenza (legge sulla trasparenza)

Del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: ???.???

Modificato: 170.300 | 170.400 | 175.050

Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,

visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto, scopo e obiettivi

¹ La presente legge disciplina l'accesso a documenti ufficiali.

² Essa mira a promuovere la trasparenza sulle attività degli organi pubblici per facilitare in tal modo la libera formazione dell'opinione, l'esercizio dei diritti democratici e il controllo dell'attività dello Stato, nonché per rafforzare la comprensione e la fiducia della popolazione nei confronti degli organi pubblici.

Art. 2 Campo d'applicazione personale

1. Principio

¹ La legge si applica a tutti gli organi pubblici.

² Sono considerati organi pubblici:

-
- a) le autorità, le amministrazioni e le commissioni del Cantone, delle regioni e dei comuni;
 - b) le autorità, le amministrazioni e le commissioni degli enti, degli istituti e delle fondazioni cantonali, regionali e comunali di diritto pubblico;
 - c) le persone fisiche o giuridiche o altre organizzazioni di diritto privato per quanto adempiano compiti pubblici loro delegati.

Art. 3 2. Eccezioni

¹ La legge non si applica:

- a) per quanto organi pubblici prendano parte alla concorrenza economica e in questo ambito non agiscano con competenza sovrana
- b) ad autorità giudiziarie nell'ambito dell'attività giudiziaria.

Art. 4 Campo d'applicazione materiale

¹ La legge non si applica all'accesso a documenti ufficiali concernenti:

- a) procedimenti civili;
- b) procedimenti penali;
- c) procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico;
- d) procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale;
- e) procedimenti arbitrali.

² L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati personali del richiedente si conforma alla legge cantonale sulla protezione dei dati.

Art. 5 Riserva di disposizioni speciali

¹ Sono fatte salve le disposizioni previste in altre leggi, che:

- a) dichiarano segrete determinate informazioni; o
- b) prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni.

Art. 6 Documento ufficiale

¹ Per documento ufficiale si intende ogni informazione:

- a) registrata su un supporto qualsiasi;
- b) in possesso di un organo pubblico da cui proviene o a cui è stata comunicata;
e
- c) concernente l'adempimento di un compito pubblico.

² Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.

³ Non sono considerati ufficiali i documenti:

- a) utilizzati da un'autorità per scopi commerciali;
- b) la cui elaborazione non è terminata; o

-
- c) destinati all'uso personale.

2. Diritto di accesso ai documenti ufficiali

Art. 7 Principio della trasparenza

¹ Ogni persona ha il diritto di accedere a documenti ufficiali.

² L'accesso è concesso tramite:

- a) informazioni in merito al contenuto;
- b) presa in visione sul posto;
- c) consegna o recapito di copie.

³ Se un documento ufficiale è pubblicato su un organo di pubblicazione o sul sito internet dell'organo pubblico, il diritto di accesso è considerato adempito.

Art. 8 Eccezioni

¹ Il diritto di accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato qualora vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

² Sussistono interessi pubblici preponderanti segnatamente qualora la concessione dell'accesso:

- a) possa ledere la libera formazione dell'opinione e della volontà dell'organo pubblico;
- b) possa minacciare la posizione di un organo pubblico in trattative in corso o prevedibili;
- c) possa vanificare un provvedimento di un'autorità;
- d) possa minacciare l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica;
- e) possa compromettere i rapporti con altri enti pubblici.

³ Sussistono interessi privati preponderanti segnatamente qualora la concessione dell'accesso:

- a) possa ledere la sfera privata di terzi;
- b) possa comportare la rivelazione di segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
- c) possa ledere il diritto d'autore.

Art. 9 Casi particolari

¹ I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa.

² Non esiste alcun diritto di accedere a verbali e documentazione di sedute di commissioni parlamentari di controllo, di vigilanza e d'inchiesta.

3. Procedura di accesso ai documenti ufficiali

Art. 10 Domanda

¹ La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'organo pubblico che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinatario principale, da terzi non soggetti alla presente legge.

² La domanda va presentata per iscritto. Non è necessaria una motivazione, ma la domanda deve essere formulata in modo sufficientemente preciso.

Art. 11 Protezione di dati personali di terzi

¹ Se l'organo pubblico prende in considerazione la possibilità di concedere l'accesso a documenti ufficiali che contengono dati personali di terzi, questi dati vanno, per quanto possibile, previamente anonimizzati o eliminati.

² Se i dati personali non possono essere anonimizzati o eliminati, vanno sentite le persone interessate. La domanda di accesso va respinta se viene negato il consenso o se la richiesta del consenso sarebbe legata a un onere sproporzionato.

³ L'accesso può eccezionalmente essere concesso nonostante l'assenza del consenso, se ciò rientra nell'interesse pubblico preponderante.

Art. 12 Decisione

¹ L'organo pubblico decide in tempi possibilmente rapidi, di regola però entro 20 giorni dalla ricezione della domanda.

² Se l'organo pubblico respinge del tutto o in parte la domanda o se concede l'accesso nonostante la persona interessata abbia negato il proprio consenso, esso emana una decisione. La procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA) del 31 agosto 2006.

Art. 13 Protezione giuridica

¹ La protezione giuridica si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA) del 31 agosto 2006.

² Le decisioni di un organo pubblico per le quali le disposizioni della citata legge non prevedono alcun rimedio giuridico sono direttamente impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo.

Art. 14 Documenti archiviati

¹ L'accesso a documenti ufficiali si conforma alla presente legge anche dopo l'archiviazione.

² Conformemente all'articolo 11 della legge sulla gestione degli atti e sull'archiviazione (LGAA), entro il termine di protezione ordinario l'organo che ha consegnato i documenti per l'archiviazione rimane competente per l'evasione di domande di accesso. Prima di prendere una decisione, esso richiede la presa di posizione del responsabile dell'istituto archivistico. Una volta scaduto il termine di protezione ordinario, fa stato la legge sull'archiviazione.

Art. 15 Spese ed emolumenti

¹ La procedura di accesso è gratuita.

² La procedura di protezione giuridica dinanzi al tribunale è soggetta a spese. La riscossione degli emolumenti si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA) del 31 agosto 2006.

4. Disposizione finale

Art. 16 Disposizione transitoria

¹ La presente legge si applica a documenti ufficiali stilati o ricevuti da un organo pubblico dopo la sua entrata in vigore.

II.

1.

L'atto normativo "Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LCOGA)" CSC [170.300](#) (stato 1 gennaio 2011) è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 1 (modificato)

¹ I consiglieri di Stato sono tenuti a serbare il silenzio sugli affari ufficiali se esiste un interesse pubblico o privato preponderante alla segretezza secondo la legge sulla trasparenza o se lo prevede una disposizione legislativa particolare.

2.

L'atto normativo "Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (Legge sul personale, LCPers)" CSC [170.400](#) (stato 1 marzo 2012) è modificato come segue:

Art. 50 cpv. 1 (modificato)

¹ I collaboratori sono tenuti a serbare il segreto nei confronti di terzi sugli affari di servizio se esiste un interesse pubblico o privato preponderante alla segretezza secondo la legge sulla trasparenza o se lo prevede una disposizione legislativa particolare.

3.

L'atto normativo "Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni" CSC [175.050](#) (stato 1 gennaio 2013) è modificato come segue:

Art. 12 cpv. 3 (nuovo)

³ Le sedute degli organi legislativi comunali (assemblee comunali e parlamenti comunali) sono pubbliche. L'esclusione completa o parziale del pubblico viene ordinata se lo richiede un interesse pubblico o privato preponderante.

4.

L'atto normativo "Legge sulla gestione degli atti e sull'archiviazione" (LGAA, CSC xxx.xxx) è modificato come segue:

Art. 11

Accesso a documenti archiviati

¹ L'accesso a documenti ufficiali archiviati si conforma alla legge sul principio di trasparenza.

² La consultazione dei rimanenti archivi viene concessa a norma dell'articolo 12.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.